inl.DIL-SUD.REG_DECRETI.R.0000054.03-09-2026

Direzione Interregionale del lavoro del SUD

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI DELLA PATENTE PER LA REGIONE SARDEGNA AI SENSI DELL'ART.27 DEL D.LGS. N. 81/2008, del DM n.132/2024 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e del DECRETO DIRETTORIALE INL N.24/2026

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

VISTO, in particolare, l'articolo 29, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, rubricato "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare" che, al comma 19, ha introdotto modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina sul "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti";

VISTO altresì l'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO l'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 che prevede di individuare gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall'INAIL, ai sensi dell'articolo 27, comma 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il comma 3 del citato articolo 27, del decreto legislativo n. 81 del 2008 secondo il quale "*Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8*";

VISTO il comma 5, secondo periodo, del suddetto articolo 27, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale prevede che "*con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato*

nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2024, n. 221 recante "Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili";

VISTO in particolare l'articolo 7, comma 1, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 secondo il quale "*nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a)*";

VISTO il Decreto Direttoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 24 del 6 marzo 2026, recante «Costituzione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» e, in particolare, l'articolo 1 che dispone la composizione delle Commissioni di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n, 132 nell'articolazione che segue:

- il direttore interregionale dell'Ispettorato nazionale de lavoro o dirigente dallo stesso delegato;
- un funzionario individuato dal direttore interregionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale;
- il direttore regionale dell'INAIL o dirigente dallo stesso delegato;
- un funzionario individuato dal direttore regionale dell'INAIL, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale.

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132, "*alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale*";

VISTE le Linee guida per le Commissioni di recupero crediti della patente di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, trasmesse dal Direttore Generale dell'INL con nota n.4634 del 24.06.2026;

VISTE le nomine della Direzione Regionale INAIL per la Sardegna trasmesse con nota prot. U.INAIL.42000.08/04/2026.0007136;

VISTA la modifica parziale delle nomine della Direzione Regionale INAIL per la Sardegna trasmesse con nota prot.42000.11/08/2026.0015611;

RITENUTO necessario dare attuazione al Decreto Direttoriale INL n. 24 del 6 marzo 2026 mediante la nomina dei componenti della Commissione territoriale per il recupero dei crediti della patente operante nell'ambito territoriale della Regione Sardegna.

DECRETA

Articolo 1

1. La Commissione di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 per l'ambito territoriale della Regione Sardegna, già costituita presso l'Ispettorato d'Area Metropolitana di Cagliari-Oristano con D.D. n.41 del 23.07.2026, a seguito della parziale modifica delle nomine trasmesse dalla Direzione Regionale INAIL della Sardegna, è ricomposta nei termini seguenti.

Per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro:

- il Dott. Giovanni DE PAULIS - direttore interregionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o dirigente dallo stesso delegato;
- l'Ing. Claudio CONGIU - funzionario titolare, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- l'Isp. Tiziano MELIS - funzionario supplente, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Per l'INAIL:

- il Dott. Gian Franco Mariano SPANU - Direttore regionale dell'INAIL Sardegna o il Dott. Luca DE SANTIS, Dirigente dallo stesso delegato;
- l'Ing. Emanuela SQUILLONI - funzionario titolare, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- l'Ing. Gabriele SPADACCINO - funzionario supplente, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

2. La direzione Interregionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e la Direzione Regionale INAIL comunicano reciprocamente eventuali sostituzioni, anche temporanee, di ciascuno dei componenti.
3. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ASL individuata in relazione alla sede legale dell'azienda, esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). L'invito, ai fini della individuazione del RLST, è trasmesso, con preavviso non inferiore a 10 giorni, all'Organismo paritetico (OP) iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2008 competente per settore indicato dall'impresa interessata al recupero dei crediti. L'Organismo paritetico comunica il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale da invitare.
4. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno svolte dall'Ispettorato D'Area Metropolitana di Cagliari-Oristano.
5. Ai componenti della Commissione e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, fatti salvi gli ordinari trattamenti di missione da parte delle amministrazioni di appartenenza.

Articolo 2

1. L'impresa e il lavoratore autonomo interessati alla integrazione dei crediti trasmettono in via telematica alla segreteria della Commissione, anche attraverso apposita modulistica, istanza motivata di recupero crediti, allegando ogni documentazione utile (provvedimenti sanzionatori, relazione

tecnica sulle misure adottate). Alla documentazione di cui al presente comma può essere allegata una proposta di Piano di recupero dei crediti nonché la richiesta di essere auditi.

Articolo 3

1. La Commissione si riunisce presso la sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro indicata all'art.1, comma 1, anche in modalità videoconferenza per tutti o alcuni dei partecipanti, secondo un calendario stabilito di comune accordo tra il direttore interregionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o suo delegato e il direttore regionale INAIL o suo delegato.
2. La convocazione delle riunioni avviene di norma entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza completa.
3. Il calendario delle riunioni è stabilito, ove possibile, tenendo conto dello specifico settore in cui operano le imprese e i lavoratori autonomi interessati. La segreteria trasmette ai rappresentanti ASL e RLST la documentazione necessaria alla valutazione.

Articolo 4

1. La Commissione delibera sugli adempimenti necessari affinché l'impresa e il lavoratore autonomo possano recuperare un numero di crediti almeno sufficiente per tornare ad operare.
2. Nell'ambito dell'istruttoria la Commissione attiva un apposito confronto con l'impresa e il lavoratore autonomo interessati al recupero dei crediti nelle ipotesi individuate dalle Linee guida di cui all'art.4, comma 4, del Decreto Direttoriale INL N.24/2026 del Direttore dell'INL.
3. Ai fini del comma 1 la Commissione può richiedere:
- l'adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero, qualora i responsabili non siano più in forza presso l'impresa, da parte di personale cui competono le medesime funzioni;
- l'adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti ovvero, qualora detti lavoratori non siano più in forza presso l'impresa, da parte di lavoratori addetti alle medesime attività o ad attività comportanti rischi analoghi;
- la realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132.
4. La Commissione si atterrà alle Linee guida emanate di concerto dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dall'INAIL, finalizzate all'individuazione di modalità e criteri per uniformare l'attività delle Commissioni istituite ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali n.132/2024. Nell'ambito delle Linee guida sono ricomprese indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale soggetto formatore nei percorsi riparativi) nonché tipologie di investimenti ammissibili, proporzionalità al numero di crediti da recuperare e dimensione aziendale.
5. Gli adempimenti di cui al comma 2 sono proporzionali al numero di crediti che l'impresa e il lavoratore autonomo sono tenuti a recuperare affinché la patente sia nuovamente dotata di almeno 15 crediti. La realizzazione degli adempimenti non può comunque comportare un accredito di più di 15 crediti.
6. Su richiesta dell'impresa e del lavoratore autonomo cui competono gli adempimenti di cui al comma 2, la Commissione si riunisce di norma entro i successivi 15 giorni lavorativi, per deliberare, entro i successivi 15 giorni, sulla effettiva realizzazione degli stessi. Ad esito della deliberazione la Commissione provvede alla riassegnazione dei crediti.

7. Il recupero dei crediti può avvenire anche in modo frazionato, in relazione al completamento parziale delle misure previste dalla Commissione, fermo restando il limite massimo di crediti riassegnabili.

Articolo 5

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si rinvia a quanto disciplinato sulla materia trattata da norme e decreti di riferimento, Art.27 del D.LGS. N. 81/2008, DM n.132/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Decreto Direttoriale INL N.24/2026 del Direttore dell'INL, Linee guida emanate dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dall'INAIL ai sensi dell'art.7, comma 1, del DM n.132/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Articolo 6

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ispettorato Nazionale del Lavoro – per la pubblicazione nell'apposita "Pubblicità Legale" del sito www.ispettorato.gov.it, come disposto dall'art. 32 della Legge 18.06.2009, n.69.

IL DIRETTORE
Dott. Giovanni DE PAULIS

Dirigente
DE PAULIS
GIOVANNI
ISPETTORATO
NAZIONALE
DEL LAVORO
03.09.2026
11:14:09
GMT+02:00